

Uccisione di animali e tentativo

Domanda: nel reato di cui all'art.544-bis c.p. che prevede che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale venga punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi, è configurabile il tentativo? Sono infatti diversi i casi (es. cuccioli di cane o di gatto chiusi in una busta e gettati in un cassonetto) in cui gli animali, grazie alle tempestive segnalazioni dei cittadini e/o al pronto intervento delle Forze di Polizia sono stati salvati.

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): la risposta al quesito proposto non può che essere positiva. Ricordiamo che il reato di cui all'art.544-bis c.p. ha natura delittuosa, e, per costante insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, può configurarsi nella forma del dolo generico che le condotte sono poste in essere "senza necessità", con dolo specifico se poste in essere "con crudeltà".

In ogni caso, il punto dirimente della questione è che si tratta di delitti dolosi, in relazione ai quali la figura del tentativo è sicuramente configurabile. Ricordiamo invece che il tentativo, in primo luogo sul piano logico, non è configurabile né nei reati contravvenzionali né nei delitti colposi, stante che questi ultimi si connotano proprio per la mancanza di intenzione di commettere il reato.

Vale la pena ricordare come l'art.56 c.p. preveda che per potersi configurare il tentativo occorre che l'agente compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto e che l'azione non si compia e l'evento non si verifichi.

Nella specie, gettare dei cuccioli di pochi giorni, separandoli dalla mamma, in un cassonetto dell'immondizia, magari chiusi in una busta di plastica, è condotta certamente idonea, in concreto, cioè causalmente efficiente, a determinarne la morte per asfissia prima ancora che per fame. Né, com'è evidente, può dubitarsi che chi compie questa azione non si rappresenti le conseguenze del proprio *agere* e che voglia precisamente che si verifichi l'evento morte.

Avuto conto della circostanza che l'uccisione è un reato di evento, nel caso in cui l'evento morte non si verifichi perché altri soggetti pongano in essere condotte tese ad evitarla (nella specie, aprendo immediatamente la busta e poi somministrando latte ai cuccioli) è evidente che non per questo venga meno il solo che ha sorretto l'azione del criminale.

Nondimeno, dal momento che l'evento non si è verificato, il reo sarà punibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 56 e 544-bis c.p. con lo sconto di pena previsto dal comma 2.

Valentina Stefutti

Publicato il 19 aprile 2012